

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Michele Basta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.xxxx/2020 promossa da:

SOCIETA' MUTUATARIA,

ATTRICE

contro

BANCA MUTUANTE,

CONVENUTA

Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

PREMESSO CHE

Con atto di citazione la **SOCIETA' MUTUATARIA** ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo contro **BANCA MUTUANTE** per chiedere al Giudice di accogliere le seguenti conclusioni: "In via istruttoria,

-ammettere CTU tecnica contabile, al fine di verificare la regolarità dei rapporti creditizi in esame e di effettuare il riconteggio delle competenze illegittimamente addebitate dalla Banca, come di seguito più precisamente specificato.

Con riferimento al mutuo n. xxxxxx Rep.:

- verificare l'indeterminatezza del saggio degli interessi ultra legali applicati dalla Banca.

- effettuare il riconteggio degli interessi ultra legali illegittimamente addebitati dalla Banca, in applicazione dell'art. 117 TUB.

Con riferimento al conto corrente n. xxxxx:

- verificare invalidità delle clausole che prevedono l'addebito delle commissioni di massimo scoperto e delle spese;

- effettuare il riconteggio del saldo corretto di conto corrente, depurato dalle competenze illegittimamente addebitate dalla Banca a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese, in applicazione dell'art. 117 TUB.

Con riserva di precisazione del quesito in sede di conferimento dell'incarico al nominando consulente tecnico d'ufficio;

Nel merito,

I. In relazione al mutuo n. xxxxx Rep.,

-dichiarare l'illegittimità degli interessi ultra legali indebitamente percepiti dalla Banca, per l'insanabile difetto di pattuizione degli stessi e di conseguenza l'invalidità del piano di ammortamento;

-accertare che gli interessi ultra legali indebitamente percepiti dalla Banca ammontano ad Euro 691.393,44;

-condannare **BANCA MUTUANTE** restituire all'odierna attrice la somma di Euro 691.393,44 oltre interessi legali e rivalutazione sulla medesima somma, anche deducendola dal residuo capitale mutuato, con la conseguenza di rideterminare il capitale residuo, al netto degli interessi ultralegali illegittimi, mantenendo il beneficio del termine e rideterminando le eventuali rate residue;

II. In relazione al conto corrente n. xxxxx,

-dichiarare l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto indebitamente percepite dalla Banca, per l'insanabile difetto di pattuizione delle stesse;

Ordinanza, Tribunale di Lecce, Giudice Maria Carmela Tinelli del 27 maggio 2021

-accertare che le commissioni di massimo scoperto indebitamente percepite dalla Banca ammontano alla somma di Euro 3.549,36;

-condannare **BANCA MUTUANTE** a rideterminare il saldo dare/avere, a far data dalla notifica dell'atto di citazione, utilizzando il saldo rettificato di conto corrente come base di partenza per tutte le annotazioni dare/avere intervenute successivamente a quella data, accreditando in favore dell'odierna attrice la somma di Euro 3.549,36 a titolo di commissioni di massimo scoperto illegittimamente addebitate, o la diversa somma che codesto ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali sulla medesima somma, a far data dalla notifica dell'atto di citazione;

-dichiarare l'illegittimità delle spese indebitamente percepite dalla Banca, per l'insanabile difetto di pattuizione delle stesse;

-accertare che le spese indebitamente percepite dalla Banca ammontano alla somma di Euro 10.628,20;

-condannare **BANCA MUTUANTE** a rideterminare il saldo dare/avere, a far data dalla notifica dell'atto di citazione, utilizzando il saldo rettificato di conto corrente come base di partenza per tutte le annotazioni dare/avere intervenute successivamente a quella data, accreditando in favore dell'odierna attrice la somma di Euro 10.628,20 a titolo di spese illegittimamente addebitate, o la diversa somma che codesto ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali sulla medesima somma, a far data dalla notifica dell'atto di citazione;

E comunque,

-condannare **BANCA MUTUANTE** alla refusione delle spese del presente giudizio, per compensi ed esborsi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93, c.p.c. e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.”.

Si è costituita in giudizio la parte convenuta, che ha invece chiesto al Giudice di rigettare tutte le domande attoree, il tutto con vittoria sulle spese, competenze e onorari di causa.

RITENUTO CHE

Preliminarmente occorre dichiarare l'inammissibilità delle richieste istruttorie rinnovate, in relazione alle quali questo Giudice si riporta al contenuto dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 14.10.2021, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamata.

Tanto premesso, parte attrice ha allegato a fondamento delle proprie domande giudiziali che il tasso di mora contrattualmente stabilito sarebbe usurario e che il preteso superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora comporterebbe la nullità di ogni pattuizione relativa agli interessi, con conseguente conversione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito (ovvero con la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso legale).

Le doglianze di merito sono infondate.

È sufficiente sul punto rilevare che l'usurarietà del tasso contrattuale di mora è stata sostenuta sulla base dell'erroneo confronto del tasso di mora contrattuale con il tasso soglia rilevato nei Decreti Ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, senza considerare la maggiorazione media rilevata dalla Banca d'Italia e riportata nel Decreto Ministeriale applicabile. I Decreti Ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi sino ad oggi emanati ai sensi dell'art.2 della L.108/96 prevedono espressamente che “Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. (...). I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. Gli interessi pubblicati dal Ministro del Tesoro sono, infatti, rilevati nella fase fisiologica del rapporto, mentre gli interessi di mora sono applicati nell'ipotesi di inadempimento e con finalità sanzionatoria dello stesso e pertanto, come noto, sono caratterizzati in concreto da un tasso più elevato. Occorre inoltre considerare che gli stessi Decreti Ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi sino ad oggi emanati, ivi incluso quello

Ordinanza, Tribunale di Lecce, Giudice Maria Carmela Tinelli del 27 maggio 2021

applicabile al contratto di mutuo (cfr. doc.2 fasc. conv.), ai sensi dell'art.2 della L.108/96 chiariscono che "I tassi effettivi globali di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali": a tale riguardo il contratto di mutuo prevede invece una maggiorazione per mora pari a 2 punti percentuali e quindi persino inferiore alla media.

La stessa Banca d'Italia nelle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" al punto C4 ha previsto che "Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito", escludendosi espressamente da tale calcolo "gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo". Inoltre nei "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013" la Banca d'Italia ha precisato che "I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento" e pertanto "per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti ministeriali riportano i risultati di un'indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali", e quindi "la Banca d'Italia adotta nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo".

Tale impostazione ha trovato definitiva conferma, nella recente sentenza della Corte di Cassazione n.19597 resa a Sezioni Unite del 18 settembre 2020, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Tale sentenza ha così dato autorevole e definitivo avallo all'orientamento già maggioritario nella precedente giurisprudenza (solo per citare la più recente giurisprudenza di merito, v. il Tribunale di Mantova 3 luglio 2016 n.297).

Nello stesso senso: Tribunale di Mantova 20 gennaio 2017 n.55, Tribunale di Livorno 16 maggio 2016 n.639, Tribunale di Padova 27 aprile 2016 n.1312 e Id. 18 settembre 2017, Tribunale di Chieti 9 gennaio 2018 n.4, Tribunale di Roma 24 gennaio 2018 n.1814, Tribunale di Bologna 9 gennaio 2018 n.34 e Id. 13 febbraio 2018 n.458, Tribunale di Ferrara 7 marzo 2018 n.165, Tribunale di Lanciano 20 marzo 2018 n.111 e Id. 4 aprile 2018 n.141 e n.142, Tribunale di Cagliari 3 aprile 2018 (ordinanza), Tribunale di Roma 21 giugno 2018 n.12716, Tribunale di Pescara 31 dicembre 2018 n.1943, Corte di Appello di Milano, 1 febbraio 2019, n.458, Tribunale di Pescara 26 giugno 2019 n.1032, Tribunale di Chieti 9 maggio 2019 n.343, Tribunale di Vasto, 3 agosto 2019 n.262, Tribunale di Roma, 15 gennaio 2020, n.892, Tribunale di Pescara, 5 febbraio 2020, n.112. Sul punto, si veda anche quella

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Lecce, Giudice Maria Carmela Tinelli del 27 maggio 2021

giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, che si è occupata dell'analoga questione relativa alle commissioni di massimo scoperto, e in particolare: Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n.16303 nella quale è stato affermato che nel sistema dell'usura presunta (o oggettiva), così come delineato nella L. 7 marzo 1996, n. 108, gli elementi da prendere in considerazione debbono essere necessariamente gli stessi, sia per quanto concerne il TEGM, sia per quanto concerne il TEG dello specifico contratto: il che riconosce definitivamente il principio di simmetria, o omogeneità, per cui l'accertamento del carattere usurario degli interessi, dal quale dipende l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste al riguardo, deve avere luogo attraverso la comparazione di valori tra loro omogenei, nonché Cass., 22 giugno 2016, n.12965).

Applicando dunque i corretti criteri, il tasso soglia relativo agli interessi moratori, alla data di stipula del contratto di mutuo, risultava pari a 8,88% [TEG medio 3,82%, aumentato di 2,1 punti e quindi aumentato della metà, ovverossia $(3,82+2,1) \times 1,50$] a fronte di un tasso di mora convenzionale pari, alla data di stipula del contratto di mutuo, al 5,774% per il periodo di preammortamento e al 5,974% per il periodo di ammortamento.

Parte attrice ha inoltre allegato che dall'asserita nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori deriverebbe la nullità di tutte le pattuizioni relative agli interessi (sia di mora che corrispettivi), con conseguente conversione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito.

L'allegazione è priva di pregio.

È necessario al riguardo rilevare che l'asserita nullità ex art.1815, co.2, c.c. della pattuizione relativa agli interessi moratori non coinvolge comunque le pattuizioni relative agli interessi corrispettivi, considerato che l'attrice ha censurato come usurari i soli interessi moratori contrattuali, e non anche quelli corrispettivi. Sul punto è sufficiente considerare la pronuncia n.19597 del 18 settembre 2020 del Supremo Collegio a Sezioni Unite, la quale non solo ha autorevolmente escluso che l'art.1815, co.2, c.c. preveda che dall'asserita nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori derivi la nullità di tutte le pattuizioni relative agli interessi (sia di mora che corrispettivi) con conseguente conversione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito, ma ha altresì stabilito che l'applicazione dell'art.1815, co.2, c.c. agli interessi moratori comporta che questi siano dovuti nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.

Questo il principio di diritto affermato: "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti".

Occorre inoltre considerare che anche in questo caso le Sezioni Unite hanno dato seguito all'orientamento che era già nettamente maggioritario nella precedente giurisprudenza (cfr. in tal senso, Tribunale Venezia, 15 ottobre 2014, n. 2163, in www.expartecreditoris.it, Tribunale Taranto, 17 ottobre 2014, Tribunale Cremona, 30 ottobre 2014, sempre in www.expartecreditoris.it.; Tribunale Reggio Emilia, 24 febbraio 2015, pubblicata sul sito www.ilcaso.it, Trib. Milano, 28 gennaio 2014, in www.expartecreditoris.it., Tribunale di Brescia 15 giugno 2017 n.1857, Tribunale di Ferrara 7 marzo 2018 n.165, Tribunale di Lanciano 20 marzo 2018 n.111, Tribunale di Foggia 19 aprile 2018 n.4785 (ordinanza), Tribunale di Velletri 1° febbraio 2019 n.140, Tribunale di Lanciano 4 febbraio 2019 n.30, Corte di Appello de L'Aquila 1 marzo 2019 n.27442, Tribunale di Pistoia, 5 febbraio 2020, n.112, Tribunale di Roma, 15 gennaio 2020, n.892. Nella giurisprudenza di legittimità: Cassazione Civile, 19 settembre 2017, n.21470, Id., 30 ottobre 2018, n.27442 e Cassazione Civile, 20 maggio 2020, n.9237).

Da tali considerazioni si evince l'infondatezza della doglianza di merito, che deve essere pertanto rigettata.

Parte attrice ha altresì allegato l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo, in quanto sarebbe ed anche in quanto comporterebbe l'imprevedibilità dello sviluppo nel

Ordinanza, Tribunale di Lecce, Giudice Maria Carmela Tinelli del 27 maggio 2021

tempo, del mutuo stesso, caratterizzato dal metodo di ammortamento c.d. alla francese, in presenza di un tasso d'interesse variabile.

Le allegazioni sono infondate.

Occorre infatti rilevare che il riferimento a un presunto difetto di pattuizione o di forma scritta è errato già solo sul piano fattuale, considerato al riguardo che la pattuizione degli interessi è avvenuta in forma scritta, con la forma dell'atto pubblico.

È necessario inoltre evidenziare che le condizioni contrattuali principali di ogni contratto di mutuo sono riassunte in apposito foglio di sintesi, di talché il mutuatario è messo in condizioni di averne immediata contezza. In ogni caso, la clausola impugnata prevede specificamente le condizioni di calcolo degli interessi, indica i parametri di riferimento, le modalità di rilevazione degli stessi e l'ammontare di questi al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, esattamente in aderenza con quanto previsto dalla normativa bancaria. Il testo della clausola indica, quindi, tutti gli elementi necessari a determinare il tasso di interesse applicato, e la riprova ne è che l'attrice, non ha nemmeno allegato quale sarebbe l'elemento nel testo della clausola che risulterebbe oscuro o incomprensibile.

L'Attrice ha altresì allegato che la clausola sarebbe indeterminata in quanto prevedrebbe un piano di ammortamento alla francese, il quale a sua volta comporterebbe un maggior esborso del costo complessivo del mutuo di cui il mutuatario non sarebbe consapevole.

La censura è infondata.

Occorre al riguardo rilevare che “va escluso che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto, in violazione dell'art. 1284 c.c. Tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare – in caso di tasso variabile – in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostitutiva e integrativa di cui all'art. 1284, III comma, c.c.” (cfr. Tribunale Modena, 11 novembre 2014, sul sito www.expartecreditoris.it. Analogamente, Trib. Mantova, 11 marzo 2014, *ivi*).

E' inoltre necessario precisare che nel piano di ammortamento alla francese il debitore paga la quota capitale necessaria a rimborsare una parte del prestito e la quota di interessi. Gli interessi che vengono pagati con ciascuna rata sono calcolati, di volta in volta, sull'intero capitale residuo da restituire. Gli interessi che il debitore paga remunerano, infatti, la disponibilità che – nel periodo di tempo oggetto della rata – il debitore ha avuto dell'intero capitale residuo e non della quota capitale della singola rata. Più precisamente, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo, quindi, viene integralmente pagato con la rata medesima, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non determina, all'evidenza, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono, a loro volta, calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, vale a dire sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. In sintesi, quindi, se gli interessi vengono calcolati unicamente sull'intero capitale residuo via via decrescente del finanziamento (vale a dire, sul capitale originario detratte le quote di capitale già corrisposte) e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, è evidente come tale metodo non possa implicare, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, di talché è escluso in radice qualsiasi implicito o esborso occulto a carico del mutuatario, il quale in realtà paga solo e soltanto gli interessi maturati di volta in volta sul capitale. Al riguardo la giurisprudenza esclude qualsiasi fenomeno di anatocismo nei piani di ammortamento alla francese, considerato appunto che “la metodologia di calcolo c.d. “ammortamento alla francese” non si pone in alcun modo in violazione

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Lecce, Giudice Maria Carmela Tinelli del 27 maggio 2021

con quanto previsto dall'art.1283 c.c., poiché il piano di ammortamento applicato prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno e per tutta la durata del piano una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, in linea di interessi e di capitale (...) Il metodo indicato non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, perché gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata"; con la conseguenza che "ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata successiva si riferisce, importo che quindi viene integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte quota serve ad abbattere il capitale" (cfr. Tribunale Brescia, 27 settembre 2017, pubblicata sul sito www.expartecreditoris.it; nello stesso senso, ex multis, Tribunale Ferrara, 23 maggio 2017; Tribunale Avellino, 31 luglio 2017; Tribunale Padova, 12 gennaio 2016; Tribunale Lucca, 26 febbraio 2016 e Tribunale Larino, 18 gennaio 2016, tutte pubblicate sul medesimo sito www.expartecreditoris.it, nonché Tribunale Torino, 17 settembre 2014, e Tribunale Venezia, 27 settembre 2014, in www.ilcaso.it.) Anzi, per ulteriore, recente giurisprudenza, "non sarebbe concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento c.d. alla francese difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come 'scaduto' sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art.1283 c.c." e che, pertanto, "il metodo di calcolo della tradizionale rata costante espresso nel piano di ammortamento (rata contenente nel suo seno la restituzione frazionale del capitale e dell'interesse fissato per il mutuo), si risolve, a tutto voler concedere, in una formula più complessa di calcolo del futuro interesse corrispettivo 'da versare', estranea dunque alla disciplina imperativa di cui all'art.1283 c.c." (cfr. Tribunale Verona 24 marzo 2015, sempre in www.expartecreditoris.it).

Da tali considerazioni si evince l'infondatezza della censura di merito, che deve essere quindi respinta.

Parte attrice ha inoltre allegato che la ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di commissione di massimo scoperto (CMS) e di spese in relazione al rapporto di conto corrente affidato si fonderebbe sulla nullità della pattuizione relativa alla CMS, in quanto l'ammontare di quest'ultima non sarebbe contrattualmente determinato o determinabile nel contratto di affidamento del 20 maggio 2008, nonché sull'assenza di alcuna idonea pattuizione avente ad oggetto le spese e le commissioni nel contratto di conto corrente del 7 novembre 2001.

Le doglianze sono tutte infondate.

È sufficiente al riguardo rilevare che la pattuizione della CMS e le relative modalità di calcolo risultano chiaramente determinate nel contratto di affidamento, regolarmente perfezionatosi tra le parti e lo stesso vale per le spese e le commissioni relative al rapporto di conto corrente. Ne deriva quindi che la Banca ha legittimamente addebitato le relative somme e, dunque, nessuna ripetizione è dovuta dalla Banca.

In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza delle domande attoree, che devono essere pertanto tutte integralmente rigettate.

Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.55/2014 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio; introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande attoree in epigrafe, così dispone:

1) rigetta le domande attoree;

Ordinanza, Tribunale di Lecce, Giudice Maria Carmela Tinelli del 27 maggio 2021

2) condanna parte attrice a pagare in favore di parte convenuta le spese processuali, che così si liquidano: in euro 14,721 per onorari e compensi; oltre il 15% della somma che precede per spese generali.

IVA e Cassa come per legge.

Cuneo, 25.5.2022

Il Giudice
dott. Michele Basta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS